



Magliaso 7 ottobre 2013

INTERPELLANZA

Siepi troppo alte: la viabilità è veramente a rischio su alcune tratte del nostro Comune?

Egregio signor Sindaco,
Egregi signori Municipali,

negli scorsi giorni il sottoscritto come altri diversi concittadini si sono visti personalmente confrontati col Sindaco in relazione alle siepi che fiancheggiano i lati della strada di demanio pubblico (cantonale e/o comunale), in particolare sull'obbligo di osservare l'altezza delle medesime conformemente all'art. 8 NAPR (altezza massima 2 metri).

In sostanza, per il Municipio, e per esso il Sindaco, ha invitato i proprietari fondiari ad adottare le necessarie misure, ritenuto che l'ostacolo maggiore sarebbe rappresentato dalle siepi che, non essendo potate in modo puntuale, ostacolerebbero la visuale, mettendo a repentaglio la sicurezza del traffico.

E' pur comprensibile che per talune situazioni la mancata osservanza di una puntuale potatura delle siepi conformemente alle vigenti NAPR può costituire un ostacolo alla visuale, specialmente sui tratti fortemente trafficati nelle ore di punta (es. via fiume). Per altre, ritengo invece che vi siano delle possibilità per rilasciare deroghe, come d'altro canto è previsto nelle NAPR (art. 58).

Al riguardo è bene osservare che l'art. 49 lett. d) NAPR quanto l'art. 50 cpv. 1 Legge sulle strade (ostacoli alla circolazione) non concretizzano il concetto di corretta visibilità rispettivamente di impedimento alla visuale, concetti giuridici di natura indeterminata che lasciano dunque all'autorità una certa latitudine di giudizio.

Orbene, per valutare se una siepe costituisca o meno effettivamente un ostacolo alla visuale sulla via comunale, è ritenuto opportuno tenere conto delle prescrizioni emanate dall'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS; cfr. art. 30 cpv.1 RLE). Queste normative – al pari delle altre prescrizione tecniche emanate dalle associazioni professionali indicate nell'art. 30 RLE – non assurgono a disposizioni di diritto pubblico, ma fungono comunque da direttive, ovvero di regole volte a codificare una prassi e ad orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr. RDAT I-1995 no. 39, consid. 2.2.; STA 52.96.83 del 26 luglio 1999, consid. 2 con rinvii).

Nella fattispecie ho rilevato che alcune siepi sono ubicate in corrispondenza a marciapiedi e/o strade cantonale/comunali, la cui conformazione (altezza, larghezza, velocità massima autorizzata attraverso opere di moderazione del traffico, ecc.) potrebbe consentire un certo potere di apprezzamento da parte del Municipio, senza dunque far valere in modo imperativo l'altezza massima sancita dall'art 8 NAPR.

Visto quanto sopra, chiedo a codesto Municipio:

Quanti sono i casi registrati dal Municipio circa le siepi che non risultano a norma di altezza (altezza massima 2 metri)?

Quanti casi hanno beneficiato della deroga prevista all'art. 58 NAPR, ovvero superiore all' altezza massima di 2 metri, e rispettivamente quale altezza massima è stata concessa?

Sulla base di quali elementi il Municipio ha valutato le eventuali deroghe?

E meglio, l'Esecutivo ha tenuto conto della particolarità della singola carreggiata in base alle suindicate norme VSS oppure ha adottato una linea generale uguale per tutti gli interessati, a prescindere dalla situazione riscontrata?

Sono insorti proprietari fondiari circa la decisione operata dal Municipio sul rispetto dell'altezza massima delle siepi?

In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta il numero dei ricorsi davanti al Consiglio di Stato?

La mancata osservanza da parte dei proprietari fondiari ha contemplato l'intervento del Comune tramite potatura "forzata" a cura degli operai comunali, con conseguente fatturazione dei costi?

Se sì, quanti casi sono registrati?

Anche in siffatto caso, risultano depositati dei ricorsi davanti al Consiglio di Stato?

Ringrazio sin d'ora il lodevole Municipio per l'attenzione che vorrà dedicare alla presente interpellanza.

Cordialmente.


Daniele Derungs



Magliaso, 14 ottobre 2013

Consigliere comunale Daniele Derungs – interpellanza 07.10.2013:

Siepi troppo alte: la viabilità è veramente a rischio su alcune tratte del nostro Comune?

Gentile signora Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

in data 7 ottobre 2013 il Consigliere comunale Daniele Derungs ha presentato un'interpellanza postulante al Municipio i seguenti quesiti:

- Quanti sono i casi registrati dal Municipio circa le siepi che non risultano a norma di altezza (altezza massima 2 metri)?
- Quanti casi hanno beneficiato della deroga prevista all'art. 58 NAPR, ovvero superiore all'altezza massima di 2 metri, e rispettivamente quale altezza massima è stata concessa?
- Sulla base di quali elementi il Municipio ha valutato le eventuali deroghe?

E meglio, l'Esecutivo ha tenuto conto della particolarità della singola carreggiata in base alle suindicate norme VSS oppure ha adottato una linea generale uguale per tutti gli interessati, a prescindere dalla situazione riscontrata?

- Sono insorti proprietari fondiari circa la decisione operata dal Municipio sul rispetto dell'altezza massima delle siepi?
- In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta il numero dei ricorsi davanti al Consiglio di Stato?
- La mancata osservanza da parte dei proprietari fondiari ha contemplato l'intervento del Comune tramite potatura "forzata" a cura degli operai comunali, con conseguente fatturazione dei costi?

Se sì, quanti casi sono registrati?

Anche in siffatto caso, risultano depositati dei ricorsi davanti al Consiglio di Stato?

Risposta del Municipio

In qualità di Sindaco rispondo molto volentieri e dettagliatamente ai quesiti posti dall'interpellante, non prima di esporre le dovute premesse e precisazioni.

Innanzitutto ho sostenuto il tema delle siepi senza nessun scopo di intimidazione.

Non mi sono svegliato una bella mattina con l'idea di realizzare il sogno della notte e gettare il "guanto di sfida" nei confronti dei concittadini.

Niente di tutto questo, ma la messa in pratica da parte del Municipio della volontà di questo consesso, a seguito di una interpellanza del 2010 poi appoggiata dalla maggioranza dei Consiglieri comunali, che chiedeva il rispetto delle altezze massime delle siepi, che allora era fissata addirittura a un metro e 50 centimetri.

Il Municipio per poter riuscire nell'intento aveva sottoposto al CC la modifica dell'art. 8 delle NAPR, proponendo di innalzare l'altezza massima a 2 metri, che con decisione unanime fu approvata il 28.02.2011.

L'interpellante travisando quanto scritto nella lettera recapitata ai 123 proprietari non in regola, mette in relazione l'altezza massima delle siepi con la visuale.

Senza voler mescolare il burro con la ferrovia, un conto è l'altezza massima regolamentata, un altro è quella di visibilità agli incroci direttamente connessa con la sicurezza, esposta nelle VSS, ovvero le prescrizioni a livello svizzero edite dall'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti.

A tal proposito l'UT sta analizzando i punti sensibili, e previa approvazione da parte del Municipio, nelle prossime settimane verranno avvisati i privati interessati, esponendo loro le misure che dovranno applicare su determinati incroci e curve.

Contrariamente ai desideri dell'interpellante il Municipio non può rilasciare deroghe a proprio piacimento. Il Municipio è vincolato dall'art. 58 delle NAPR, che ne autorizza il rilascio a precise condizioni cumulative, quali: una situazione eccezionale, rispetto delle finalità / dello spirito del PR e il riguardo dell'interesse pubblico.

Fatte queste debite considerazioni, in cui sono state esposte le linee guida applicate dal Municipio, anticipando a livello di principio parte delle risposte, passo alla enumerazione delle cifre riguardanti le deroghe concesse.

I casi non conformi, come già citato, sono stati 123.

Le richieste di deroghe inoltrate, vertevano su una riduzione dell'altezza di taglio, con la sola eccezione del Sig. Derungs che invece chiedeva l'autorizzazione di poter innalzare la sua siepe fino ad un'altezza di 4 m, con cui applicando il principio della reciprocità la via Stazione si sarebbe trasformata in una galleria a cielo aperto.

Complessivamente le deroghe rilasciate sono state 11, ovvero il 2% di tutti i mappali edificati, che vi cito in dettaglio.

- Una, non a confine con una strada ma con un terreno di proprietà comunale, a 3 metri e 80 cm in forma precaria;
- due, con altezza massima concessa di 3 metri;

- a otto privati, compreso il sig. Derungs, è stata concessa un'altezza massima di 2 metri e 50 cm, di cui 3 in forma precaria.

Un solo proprietario ha presentato Ricorso al Consiglio di Stato, in forma cautelativa, che poi ha ritirato a seguito di una conciliazione tra il Municipio ed il Privato stesso.

Concludo le risposte all'interpellanza segnalando che finora non è stata emessa alcuna contravvenzione e non c'è stato alcun caso di intervento coatto da parte della squadra dell'UTC.

Con ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco:

R. Citterio

il Segretario:

M. Rezzadore